

**OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL’UTENZA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 2 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 36 di data 28 dicembre 2006 modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.ro 33 dd. 28.12.2007 e nr. 02 dd. 25.01. 2010, immed. eseguibili;

Richiamato l’art. 10 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, col quale il Comune stabilisce delle agevolazioni spettanti a particolari tipologie d’utenze, ed in particolare, il comma 2 lettera b), prevede che lo stesso possa sostituirsi nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa a favore di quelle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 30 dicembre 2008 con la quale viene definita per la fattispecie prevista dall’art. 10, comma 2, lettera c), la riduzione della quota variabile del 50 % (cinquantapercento);

Rilevato che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale della Comunità della Val di Non è ora gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.). Il Comune di Castelfondo aderisce di conseguenza alla convenzione in virtù di quanto disposto dallo Statuto della Comunità della Val di Non di cui il Comune è parte, ed in particolare dagli artt. 21 e seguenti dello Statuto medesimo

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 di data 28.03.2013, esecutiva con la quale si è disposto di confermare, in riferimento all’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale a favore di utenze domestiche, l’agevolazione già applicata per i precedenti esercizi finanziari a mente dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani allora vigente e di stabilire pertanto che:

- a) *Il comune possa sostituirsi nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa a favore di quelle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);*
- b) *per la fattispecie prevista dalla precedente lettera a) venga definita la riduzione della quota variabile del 50 % (cinquantapercento);*

Dato atto che tale provvedimento è stato assunto dal Consiglio Comunale avvalendosi delle facoltà assegnate al Comune dal Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale della Comunità della Val di Non approvato con deliberazione dell’Assemblea n.ro 5 di data 11.02.2013 - art. 11;

Vista la richiesta presentata da parte di un utente in data 15.11.2013 agli atti prot. nr. 3778, le cui generalità anagrafiche sono allegate alla presente deliberazione (all. A), completa di idonea documentazione medica;

Verificata l’ammissibilità della domanda con decorrenza 01 dicembre 2013;

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 23 di data 28.11.2002, esecutiva e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 dd. 18.03.2010, esecutiva;

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 67 dd. 08.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “*Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2013*”;

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso rispettivamente dal Segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. Di **accogliere**, con decorrenza 01.12.2013 l’istanza di un utente agli atti del Comune, di cui i dati sono segreti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presentata al fine di ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa nella misura del 50% (cinquantapercento) della quota variabile, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c).
2. Di **impegnare**, in via presuntiva, l’importo di Euro 15,00.= a favore della Comunità della Val di Non con sede in Cles – Via C. A Pilati, 17 - imputando la stessa all’intervento 1110405 del bilancio di previsione 2013 capitolo P.E.G. 2106.
3. Di **provvedere**, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del DPGR 27/10/1999 n. 8/L, alla liquidazione, apponendo sulla relativa fattura “visto di regolare esecuzione” rilasciato dal Segretario, senza ulteriori adempimenti.
4. Di **comunicare** alla Comunità della Val di Non, Ente gestore del servizio, i nominativi dei soggetti sostituiti dal Comune nell’obbligazione pecuniaria entro 30 giorni dalla data della concessione.
5. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
6. Di **dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
  - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.